

88  
- 6 FEB. 2003

M. A. B.  
MOVIMENTO AUTONOMO DI BASE  
NUOVE STRUTTURE FINANZIARIE  
C.F. 01280000743  
Via C. Enrico Mattei, 10 - CIVITAVECCHIA (BR)  
Tel. 0871/8310105  
www.mabonline.org

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

IL TRIBUNALE DI BRENDISI - sez. civ.

In persona del G.o.t. Avv. Maria Giovanna Micelli, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n° 1670/98 R.G.C.C. vertente

tra

Lodedo Antonio + 26, rappresentati e difesi dall'Avv. V. Vitale  
M. MICELLI & C. S.p.A.

- attori

contro

Consorzio Speciale di Bonifica "Arneo", in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. D. Piccione

- convenuto

\* \* \*

SVOLGIMENTO DEI FATTI

Con atto di citazione ritualmente notificato e depositato in cancelleria in data 1.10.98, i sigg.ri Lodedo Antonio, Cesaria Vito Nicola, Venerito Pietro, Barletta Angela, Nigro Domenico, Urgese Donato, Cavallo Cosimo, Venerito Pompeo, Venerito Maria Giuseppa, Nigro Domenico, Barletta Antonio, Chirulli Cosimo, Venerito Anna, Gianfreda Vincenzo, Franco Anna Maria, Franco Rubina, Vitale Maria Lucia, De Donno Michele, Cordaro Maria, Cesaria Lucia, Turrisi Felice, Chirico Antonia, Menga Lucia, Altavilla Teresa, Basile Antonio, Basile Pietro, Bellanova Grazia, convenivano in giudizio il Consorzio Speciale di Bonifica "Arneo" con azione di accertamento negativo.

SENTENZA N. 111/03

N. 1670/98 Reg. Gen.

N. 788 Cronolog.

N. 175 Rep.

Redatta secondo INSTAT

13 FEB. 2003

appello: procedendo  
M. Micelli

invece Rea in sec  
g



All'uopo, premettevano che il convenuto aveva intimato il pagamento delle somme meglio descritte in atto a titolo di contributo di bonifica a mezzo di cartelle esattoriali emesse dal Concessionario negli anni '96, '97 e '98. Assumevano che tali intimazioni dovevano ritenersi illegittime in quanto essi non sono proprietari di immobili sui quali grava l'onere di pagare contributi di bonifica; e che comunque il Consorzio non aveva mai eseguito opere di bonifica e miglioramento fondiario dai quali gli anzidetti immobili possano trarre un beneficio diretto e specifico che si traduca in un aumento del loro valore monetario.

Per tutto quanto innanzi esposto e premesso, concludevano affinché l'adito Tribunale: 1) dichiarasse insussistente il potere impositivo del Consorzio e, per l'effetto, che nulla fosse dovuto dagli attori al medesimo a titolo di contributi di bonifica; 2) condannasse il Consorzio alla restituzione di quanto già pagato in esecuzione delle relative cartelle esattoriali da Nigro Domenico, Menga Lucia e Basile Pietro, oltre interessi legali dal giorno della riscossione; 3) per gli altri attori, in ipotesi di esecuzione forzata intervenuta nelle more, condannasse il Consorzio alla restituzione dell'indebito oltre spese, interessi e danni; 3) condannasse, infine, il Consorzio al pagamento delle spese di lite con distrazione a favore del procuratore costituito

Si costituiva in giudizio il Consorzio, il quale eccepiva preliminarmente la nullità dell'atto introduttivo per indeterminatezza dell'oggetto della domanda. Nel merito, contestava e impugnava il contenuto dell'avversario ricorso asserendo di aver realizzato numerose opere di miglioramento fondiario e di manutenzione ordinaria e straordinaria nella zona in cui ricadono i fondi degli attori che ne hanno certamente comportato un aumento di valore. Assumeva,

ancora che, ove i fondi degli attori ricadano nel perimetro di contribuenza, vige una presunzione di assoluta legittimità dell'imposizione che esonera il Consorzio dall'onere di provare il beneficio ricevuto dai fondi, richiamava sul punto una pronuncia della S.C. a sezioni unite.

Per tutto quanto innanzi eccepito e dedotto, concludeva: 1) per la declaratoria di nullità/improponibilità della domanda degli attori; 2) in subordine e nel merito, per il suo rigetto in quanto infondata in fatto e in diritto; 3) in ogni caso, per la condanna alle spese di lite.

La causa veniva istruita a mezzo di c.t.u.

All'udienza di precisazione delle conclusioni del 19.9.02 la causa veniva riservata per la decisione con l'assegnazione dei termini di rito.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

0. La domanda degli attori è fondata.

1. Preliminarmente, va disattesa la eccezione inerente alla presunta nullità dell'atto introduttivo del giudizio per indeterminatezza dell'oggetto della domanda.

Essa si fonda sul rilievo che gli attori non abbiano specificatamente indicato ove siano ubicati i fondi di loro proprietà, con la conseguenza di aver menomato la difesa del Consorzio impossibilitata praticamente a verificare sia il tipo di interventi effettuati nel comprensorio in cui essi ricadono sia quali beni abbiano effettivamente tratto beneficio dalle opere realizzate.

L'eccezione è infondata. Gli attori hanno infatti prodotto tutte le cartelle esattoriali con le relative intimazioni di pagamento. Orbene, da esse il Consorzio è certamente in grado di risalire alla specifica ubicazione dei fondi. Per poter procedere, infatti, alla corretta ripartizione degli oneri e alla esazione

degli stessi l'ente convenuto necessita della documentazione attestante l'esatta ubicazione i fondi ricompresi nel comprensorio di bonifica e nel perimetro di contribuenza con le relative intestazioni ai diversi proprietari. La semplice difficoltà per il convenuto di risalire ad essa in tempi brevi non può tradursi in causa di nullità della citazione in danno degli attori che hanno invece assolto l'onere su di essi incombente di fornire gli elementi identificativi dell'oggetto della domanda.

2. Nel merito la domanda attrice merita accoglimento.

Ogni questione inerente all'esistenza e alla prova di un beneficio "diretto e specifico" che si traduca in un aumento di valore del fondo soggetto a contribuzione, come richiesto dalla unanime giurisprudenza, appare per la Regione Puglia superato dalla l.r. 42/85. Ed invero, essa prevede all'art. 1 che la Regione assume a suo totale carico la spesa per la manutenzione delle seguenti opere: a) opere a suo tempo realizzate dallo Stato e trasferite alle Regioni rientranti nelle categorie: 1) delle opere (idrauliche di competenza regionale; 2) delle opere irrigue primarie e secondarie; 3) delle opere stradali; (...); 5) delle opere di altra natura che siano o di interesse generale del comprensorio, o pur interessando una porzione omogenea e territorialmente limitata del comprensorio medesimo, inducano una sostanziale influenza sull'assetto generale della bonifica e dell'irrigazione; b) opere realizzate dalla Regione della medesima natura di quelle di cui al punto a).

Orbene, come rilevato dal c.t.u. e per stessa ammissione del consulente del Consorzio convenuto le opere di bonifica di cui attualmente esso è concessionario e sulle quali svolge dunque attività di manutenzione sono: opere idrauliche e irrigue di proprietà demaniale e opere varie inerenti la viabilità

stradale, l'elettrificazione e lo sviluppo agricolo (cfr. pg. 5 delle controdeduzioni alla c.t.u. del dott. agr. Angelo Patera). E' evidente dunque che esse rientrano perfettamente nelle opere elencate al punto a) dell'art.1 della l.r. 42/85, il cui onere di manutenzione è posto a carico esclusivo della Regione, non dei Consorzi e non dei proprietari dei fondi-utenti.

Ne può seriamente ritenersi, attesa la natura e il tipo delle dette opere, esattamente individuate dal c.t.u. (cfr. pgg. 16 e 17 della relazione tecnica dell'ing. Ferraro), che esse possano essere inquadrate in quelle menzionate dal secondo capoverso del medesimo articolo della l.r. citata. Ivi si legge, infatti, che per quanto concerne la manutenzione delle opere di prevalente uso ed interesse dei consorziati, la Regione concorre nella spesa sino all'80% della stessa sia che si tratti di opere a suo tempo realizzate dallo Stato sia che si tratti di opere realizzate dalla medesima Regione. Mentre il restante 20% rimane a carico degli utenti in ragione del beneficio ricavato e del limite di sopportabilità. Le opere realizzate nel comprensorio oggetto di causa, infatti, sono indubbiamente di interesse generale e tali da indurre una sostanziale influenza sull'assetto generale della bonifica e dell'irrigazione. Pertanto, l'onere della manutenzione delle stesse spetta esclusivamente, ai sensi della normativa citata, alla Regione Puglia che lo assolve per mezzo dei Consorzi di bonifica, nella loro qualità di concessionari di opere pubbliche (cfr. C.A. Lecce, n. 246/2001).

Il successivo art.3 recita, infatti, che i medesimi consorzi sono autorizzati a contrarre mutui finalizzati all'attuazione della manutenzione delle opere di bonifica ed irrigazione le cui rate saranno totalmente o parzialmente a carico della Regione in ragione della natura delle opere medesime.

Alla luce di tanto, deve riconoscersi che il Consorzio "Arneo", sugli immobili degli attori, allo stato per la natura delle opere di cui risulta concessionario e sulle quali svolge attività di manutenzione, non ha alcun potere impositivo.

Per l'effetto, vanno dichiarate inefficaci le cartelle esattoriali e gli avvisi di mora di seguito elencati:

- £ 58.548 a Lodedo Antonio con avviso di mora n.7919888, di L.53.471 a Cesaria Vito Nicola con avv. di mora n.7915678, di L.27.812 a Venerito Pietro con cart.n.811282796, di L.52.588 a Barletta Angela con cart.n.811276852, L.96.885 a Nigro Domenico (L.48.231 con avv. di mora n.7915738 e L.55.884 con avv. di mora n.7915696), di L.43.518 a Urgese Donato con avv. di mora n.7928943, di L.38.884 a Cavallo Cosimo con cart.n.811283215, di L.55.825 a Venerito Pasopo con avv. di mora n.7919938, di L.44.296 a Venerito Maria Giuseppa con avv. di mora n.7914962, di L.58.672 a Nigro Domenico (L.25.488 con cart.n.811211238 -PAGATA- e L.38.192 con cart.n.818319648 -PAGATA-1, di L.48.456 a Barletta Antonio con cart.n.811276118, di L.46.441 a Chirulli Cosimo con avv. di mora n.7919837, L.98.317 e Venerito Anna (L.59.335 con avv. di mora n.7914756 e L.47.782 con avv. di mora n.7914599), di L.76.892 a Gianfreda Vincenzo (L.31.894 con cart.n.818386942 e L.24.288 con cart.n.811243987), di L.53.968 a Franco Anna Maria con cart.n.818385407, di L.98.589 a Franco Rubina (L.47.552 con avv. di mora n.7915621 e L.51.487 con avv. di mora n.7914574), di L.35.294 a Vitale Maria Lucia con cart.n.811338453, di L.66.984 a De Donno Michele con cart.n.81298958, di L.46.952 a Cordaro Maria con avv. di mora n.7919946, di L.48.718 a Cesaria Lucia con avv. di mora n.7928282, di L.46.551 a Turrisi Felice con avv. di mora n.7928324, di L.34.954 a Chirico Antonia con cart.n.811284582, di L.59.136 a Menga Lucia (L.34.952 con c/c n.387 del 89.84.76 con riferimento alla cart.n.6448611 per l'anno 96 -PAGATA- e L.24.184 con cart.n.811245368), di L.22.688 a Altavilla Teresa con cart.n.811241411, L.48.858 a Basile Antonia con avv. di mora n.7918872, di L.74.248 a Basile Pietro (L.34.976 con quietanza n.3925 del 83.83.78 con riferimento alla cart.n.811179287 -PAGATA- e L.39.272 con cart.n.8183861333 per l'anno 98), di L.32.628 a Bellanova Grazia con

Per l'effetto, il Consorzio va condannato alla restituzione in favore di Nigro Domenico, Menga Lucia e Basile Pietro delle somme pagate in esecuzione delle relative cartelle esattoriali riavvenienti da quietanza di pagamento n. 3926 del 3.3.98 di £ 74.248 per Basile Pietro Rocco, ricevuta di versamento di £ 34.952 del 9.4.96 per Menga Lucia, ricevuta di versamento £ 30.192 del 9.6.97 per Nigro Domenico, oltre interessi legali dal giorno della domanda giudiziale.

3. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo che segue con distrazione in favore del procuratore anticipatario

P.Q.M.

Il Tribunale di Brindisi - Giudice Unico - definitivamente pronunciando nella causa proposta da Lodedo Antonio + 26 contro Consorzio di Bonifica Arneo, con atto di citazione del 30.7.98, così provvede:

- in accoglimento della domanda attrice, dichiara che il Consorzio "Arneo", non ha alcun potere impositivo sugli immobili degli attori cui si riferiscono le cartelle esattoriali meglio descritte in motivazione,
- per l'effetto, dichiara queste ultime nonché i relativi avvisi di mora illegittimi e dunque inefficaci;
- condanna il Consorzio alla restituzione delle seguenti somme: £ 74.248 in favore di Basile Pietro Rocco, £ 34.952 in favore di Menga Lucia, £ 30.192 del 9.6.97 in favore di Nigro Domenico, oltre interessi legali dal giorno della domanda giudiziale.
- condanna, infine, il Consorzio Arneo alle spese di lite che liquida in complessive 2.140,00 euro, di cui 240,00 euro per spese, 1.200,00 per diritti e 700,00 per onorari oltre spese generali, Cap e Iva come per legge, da distrarsi

in favore del procuratore costituito che se ne è dichiarato anticipatario.

Brindisi, li 3.2.03

I.G.O.T.

(Avv. Maria Giovanna Micelli)

IL CANCELLIERE GI  
(GUADALUPI Giovanni)

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Brindisi, li 13 FEB. 2003



IL CANCELLIERE GI  
(GUADALUPI Giovanni)

REPUBBLICA ITALIANA  
In nome della legge

Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che sono richiesti a chiunque spetti di mettere in esecuzione il presente titolo, di Pubblico Ministero, di darvi assistenza e cooperazione della Forza Pubblica di concorrervi quando occorra, e di darvi i necessari. Copia Conforme che si rilascia per l'adempimento della prima esecutiva e richiesta di.....  
Il CANCELLIERE

Il CANCELLIERE

Dato Brindisi, li 13 FEB. 2003